



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese
Via Copelli, 6 – 21100 Varese – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*, e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;

VISTO il D.M. 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 97 del 07 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 04 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 con il quale sono stati disposti l'aggiornamento, la permanenza, la conferma, l'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, senza possibilità di nuove inclusioni;

VISTA la legge n. 21 del 25 febbraio 2016, di conversione del decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che *“Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'a.s. 2018/2019 per il triennio successivo”*;

VISTO ricorso al TAR - reg. ricorso 10154/2016 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, D.M. 495/2016 del 22/06/2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nella parte in cui non consente al personale docente ITP in possesso dei titoli di idoneità all'insegnamento di essere collocati nella II fascia e/o in quella aggiunta alla III delle graduatorie ad esaurimento provinciali;

VISTO il decreto cautelare del TAR n. 5782/2016 il quale accoglie il ricorso summenzionato presentato dai relativi ricorrenti decretando, *“l'iscrizione nella graduatoria pertinenza, a ogni effetto compresa la stipula con riserva del contratto”*;

VISTO l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento operato da questo Ufficio con provvedimento USPVA 7241 del 17/08/2017 del docente Tassone Danilo, in esecuzione del decreto cautelare del TAR n. 5782/2016 appena citato;

RILEVATO che i decreti di inserimento con riserva, emanati da questo Ufficio, non costituiscono nuovi atti adottati in virtù di nuove e autonome scelte discrezionali dell'Amministrazione stessa, ma mera esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi dal Giudice amministrativo;

VISTO il D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ed in particolare l'art. 6 del DM 995/2017, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del DM 995/2017, *“Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del DM 995/2017, *“Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi”*;

VISTO il D.M. 579 del 2 agosto 2018, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente per l'a.s. 2018/2019, nonché le ammissioni al terzo anno FIT, e determinato il relativo contingente;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese

Via Copelli, 6 – 21100 Varese – Codice Ipa: m_pi

VISTO il decreto dell'USR Lombardia prot. DRLO 3114 del 6 agosto 2018, di approvazione della graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. 85/2018 con riferimento alla classe B017;

RICHIAMATO il provvedimento dell'USR Lombardia prot. DRLO 3638 del 30 agosto 2018, con cui, per quanto di interesse, il docente Tassone Danilo è stato individuato quale avente titolo all'accesso alle procedure di cui all'art. 17, c. 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO l'individua su sede disposta con provvedimento di questo Ufficio prot. USPVA 5275 del 25/07/2019, con il quale individuava la sede di servizio per il docente Tassone Danilo presso l'IS Newton di Varese (VAIS01700V) a decorrere dal 01/09/2019 a seguito di superamento del percorso annuale FIT;

CONSIDERATO che con sentenza n. 9672/2022, il TAR del Lazio (Sezione Terza Stralcio), dichiara il ricorso infondato e, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo rigetta;

VISTO l'ulteriore ricorso alla succitata sentenza del TAR n. 9672/2022 presentata al Consiglio di Stato con registro ricorso n. 8413/2022;

CONSIDERATO che con sentenza n. 822/2024, il Consiglio di Stato (Sezione Settima) dichiara il ricorso infondato e, definitivamente pronunciandosi sull'appello, lo respinge;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio Scolastico Territoriale di Varese prot. UPVA 5623 del 14 maggio 2025, che ha disposto il depennamento con efficacia ex tunc dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Varese per la classe B017 del docente Tassone Danilo;

VISTO il provvedimento dell'USR Lombardia prot. DRLO 1055 del 25/07/2025 di esclusione del docente Tassone Danilo dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 relativamente alla classe B017 per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 6 del DM 995/2017;

CONSIDERATA la clausola risultava espressa apposta sul contratto del docente in virtù della quale, il contratto è immediatamente da risolvere nel caso di esito favorevole da parte dell'Amministrazione del ricorso;

DISPONE

Art. 1

E' revocata l'individua su sede disposta con provvedimento di questo Ufficio prot. USPVA 5275 del 25/07/2019, il quale individuava la sede di servizio per il docente Tassone Danilo presso l'IS Newton di Varese (VAIS01700V) a decorrere dal 01/09/2019 a seguito di superamento del percorso annuale FIT.

Art. 2

Il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica di servizio procederà alla risoluzione del contratto stipulato con il docente in conseguenza dell'avverso esito del ricorso e dei succitati provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

Art. 3

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm., la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIV
Giuseppe CARCANO

Referente:
VDC

All'interessato a mezzo dell'Istituzione scolastica di servizio
Alla RTS della provincia di Varese
Al sito web istituzionale